Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 aprile 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 ottobre 1961, n. **1677**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo di Gattinara (Vercelli).

N. 1677. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo di Gattinara (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 104. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1962, n. **114**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Enrico Fermi » di Pescara.

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Enrico Fermi » di Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1962, n. **115**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione « Centro di assistenza ospedaliera S. Romanello », con sede in Milano.

N. 115. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione « Centro di assistenza ospedaliera S. Romanello », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 gennaio 1962, n. **116**.

Autorizzazione all'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 116. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente nazionale di assistenza magistrale, con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare, col beneficio d'inventario, i beni, detratti alcuni legati, lasciati in suo favore dalla signorina Genovesi Bianca, deceduta in Milano il 13 aprile 1960, con testamento olografo del 22 aprile 1956, pubblicato per atti del notaio dott. Enrico Masini in Milano il 22 aprile 1960 al n. 6532 di repertorio, 2412 progr., registrato a Milano il 29 aprile 1960 al n. 45230, vol. 1294.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 gennaio 1962, n. **117**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Firenze, con sede in Firenze.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Firenze, con sede in Firenze, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1962, n. **118**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Badolato.

N. 118. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale di avviamento professionale a tipo industriale maschile e femminile di Badolato, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 febbraio 1962, n. **119**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Treviso.

N. 119. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Treviso, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 febbraio 1962, n. **120**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile « M. Federici » di Bologna.

N. 120. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile « M. Federici », via Riva Reno, 118, Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1962
Atti del Governo, registro n. 144, *foglio n.* 100. — VILLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel « Provvedimento n. 981 del 20 marzo 1962. Prezzi delle sanse vergini di oliva - Campagne 1960-61 e 1961-62 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 23 marzo 1962, alla pag. 1395, nella tabella in calce, ultimo colonnino, penultima cifra, in luogo di: 3,325 leggasi 3,825.

Nel « Provvedimento n. 988 del 20 marzo 1962. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 26 marzo 1962 alla pag. 1434, seconda colonna, fra il n. 509 ed il n. 510/527 debbono intendersi inserite le parole *Società Larderello* - Pisa.

(2136)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 30 marzo 1962:

Bizzarri Celestino, notaio residente nel comune di Priverno, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Aprilia, stesso distretto.

Nardacci Vittorio, notaio residente nel comune di Castelforte, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Cisterna di Latina, stesso distretto;

Millozza Edmondo, notaio residente nel comune di Itri, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Sezze, stesso distretto;

Varcasia Francesco, notaio residente nel comune di Sezze, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Latina.

(2132)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Mella, dal Ponte - Canale della Roggia Ruzza e Botta in comune di Manerbio, alla foce nel fiume Oglio, in comune di Seniga.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 15 gennaio 1962, n. 5779 (registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1962, al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 22) sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Mella, dal Ponte - Canale della Roggia Ruzza e Botta in comune di Manerbio, alla foce nel fiume Oglio in comune di Seniga, ed interessanti gli immobili ricadenti nel perimetro delimitato nella corografia in scala 1:10000, in data 14 marzo 1961, redatta dallo Ufficio del Genio civile di Brescia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2119)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 2 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,82	620,90	620,93	621 —	620,87	620,83	621 —	620,90	620,83	620,88
$ Can.	591,53	591 —	691,40	591,30	591 —	591,54	591,30	591,65	591,62	591,25
Fr. Sv.	142,83	142,78	142,79	142,795	142,75	142,82	142,81	142,85	142,83	142,80
Kr. D.	90,20	90,23	90,20	90,28	90,21	90,21	90,24	90,20	90,22	90,20
Kr. N.	87,14	87,15	87,15	87,18	87,25	87,15	87,17	87,15	87,16	87,15
Kr. Sv.	120,53	120,56	120,58	120,61	120,55	120,58	120,61	120,55	120,58	120,50
Fol.	172,16	172,15	172,23	172,25	172,18	172,19	172,235	172,20	172,21	172,15
Fr. B.	12,47	12,474	12,479	12,47875	12,4725	12,47	12,4775	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,73	126,73	126,745	126,71	126,70	126,735	126,70	126,70	126,71
Lst	1746,82	1747,15	1747,10	1747,50	1746,50	1746,92	1747,35	1746,90	1746,95	1747 —
Din. occ.	155,33	155,35	155,37	155,40	155,35	155,41	155,405	155,40	155,43	155,35
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,055	24,055	24,05	24,05	24,055	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,76	21,78	21,80	21,78	21,80	21,76	21,773	21,78	21,76	21,75

Media dei titoli del 2 aprile 1962

Rendita 5 % 1935	107,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1962

1 Dollaro USA	621 —
1 Dollaro canadese	591,30
1 Franco svizzero	142,802
1 Corona danese	90,26
1 Corona norvegese	87,175
1 Corona svedese	120,61
1 Fiorino olandese	172,242
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,74
1 Lira sterlina	1747,425
1 Marco germanico	155,402
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,776

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva ispettiva dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.).

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare, nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, il numero dei posti messi a concorso anche dopo la chiusura dello stesso, in relazione alle disponibilità di posti in organico e subordinatamente alle esigenze di personale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in scienze agrarie o in scienze agrarie forestali, conseguita presso una Università della Repubblica. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) sana e robusta costituzione fisica, che permetta di affrontare qualsiasi clima, ed assenza da difetti ed imperfezioni fisiche (a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e sempreché non influiscano sulla capacità di espletamento del servizio di controllo qualitativo dei prodotti ortofrutticoli e agrumari in esportazioni).

A norma dell'art. 5, comma quarto, del vigente regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 20 aprile 1961, al concorso non possono partecipare le donne.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 ed all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università od Istituto d'istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi per assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 12 ultimo comma, della stessa legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che, all'atto della domanda di ammissione, si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 2, 2ª parte, del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso su carta bollata da L. 200, sottoscritta dall'aspirante ed indirizzata all'Istituto nazionale per il commercio estero, Roma, via Torino n. 107, deve essere presentata o fatta pervenire all'Istituto stesso - Reparto affari generali e personale, entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. L'Amministrazione ha peraltro facoltà di prorogare e riaprire detto termine mediante semplice avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare nell'ordine:

a) il cognome ed il nome;

b) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di 32 anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti al precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

f) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2, n. 3), specificando presso quale Università lo abbia conseguito, in quale data e la votazione riportata;

g) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

1) se coniugato, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita della moglie e, eventualmente, dei figli;

2) se è residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

3) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

4) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati;

5) la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero.

L'aspirante preciserà infine se intende essere sottoposto a prove facoltative di una o più lingue estere, specificando quali, fra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese.

Il candidato indicherà, inoltre, i titoli di cui sia in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti, che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale, titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso; altri titoli di studio o diversi, ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso), con i dati necessari per la identificazione di tali titoli e li esibirà materialmente o ne documenterà il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Qualora l'aspirante sia impiegato statale o dell'I.C.E., è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante deve allegare i seguenti documenti:

I - a) se abbia prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato », copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

II - Certificato medico su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con la esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, nonchè è idoneo al particolare servizio di controllo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari in esportazione e che non ha imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè esse non influiscano sulla capacità e sulle possibilità di espletamento del servizio: tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia della autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito sarà accertato, inoltre, da parte dell'Amministrazione mediante visita fiscale cui potrà procedersi in qualsiasi tempo, prima dell'assunzione.

I documenti di cui ai superiori I e II devono essere stati rilasciati posteriormente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno rimesse alla decisione del presidente dell'Istituto, su proposta della Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed in una prova orale sui seguenti argomenti:

a) nozioni di frutticoltura, di agrumicoltura e di orticoltura, con speciale riguardo alle produzioni destinate alla esportazione (località, specie e varietà più indicate - impianti e cure culturali - epoca e sistemi di raccolta);

b) pratiche ed accorgimenti tecnici più consigliabili per l'ottenimento di produzioni che siano in possesso di caratteristiche commerciali pregevoli;

c) nozioni sui principali parassiti vegetali ed animali delle colture orticole, frutticole e dei rispettivi prodotti sui mezzi per combattere i parassiti stessi, con speciale riguardo alla disinfestazione dei prodotti da esportazione;

d) nozioni elementari sulla conservazione in frigo e sui trasporti in vagoni ordinari e frigoriferi dei prodotti ortofrutticoli;

e) nozioni sui centri di rispedizione;

f) nozioni sulle centrali ortofrutticole;

g) principali mercati di sbocco dei prodotti ortofrutticoli;

h) disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione (regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 e legge 9 novembre 1950, n. 894);

i) norme speciali tecniche per l'esportazione di arance, limoni, mandarini, cavolfiori, patate, pesche, pomidoro, susine, uva da tavola, albicocche, mele, loti, insalate, mandorle, castagne, pere, cipolle destinate in U.S.A.;

l) disciplina sulla esportazione del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486) e disposizioni successive e complementari;

m) disciplina sulla esportazione del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443) e disposizioni successive e complementari;

n) concetto di reato, delitto, contravvenzione, verbale di accertamento, pubblico ufficiale, nozioni elementari sull'ordinamento giudiziario.

I candidati che avranno chiesto di sostenere esami facoltativi di lingue estere, saranno sottoposti ad una prova scritta per ciascuna lingua, consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'aiuto del vocabolario, di un brano di carattere economico tecnico, e ad una prova orale, consistente questa in una breve conversazione nella lingua stessa e nella lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani di pubblicazioni straniere di carattere economico o scientifico-agrario.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

Per lo svolgimento della prova scritta tecnica, saranno concesse otto ore di tempo; quattro per ogni prova scritta facoltativa di lingua straniera.

Art. 7.

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prova scritta obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova scritta tecnica; non meno di 6/10 nelle rispettive prove scritte facoltative.

Gli esami orali, sia per la prova obbligatoria sia per le prove facoltative, si intendono superate se in ciascuna di esse si sarà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso di titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, quarto comma, trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni venti dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Nello stesso termine coloro che intendano far valere determinati titoli di preferenza o di precedenza previsti dalla legge per nomine a pubblici impieghi, dovranno trasmettere i seguenti documenti:

a) i candidati ex combattenti e categorie assimilate, dovranno produrre — oltre alla copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, su carta da bollo da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze — anche la prescritta dichiarazione integrativa relativa ai servizi prestati in zona di operazioni, da rilasciarsi dal competente Distretto militare, su carta da bollo da L. 100, di data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi ed agli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137. Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra e le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano e le altre attestazioni di meriti di guerra, devono essere com-

provate con la esibizione dei relativi brevetti e decreti di concessione, in originale o in copia autenticata dal notaio;

b) i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 riasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o, in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

d) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

e) gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

f) i cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

h) gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100;

i) ogni altro documento comprovante eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso, dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale per il commerico estero - Reparto affari generali e personale, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100; i concorrenti che abbiano superato l'età di 32 anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare gli appositi corrispondenti documenti indicati nel precedente art. 8;

2) diploma originale o copia su carta da bollo da L. 200 del titolo di studio in base al quale è stata chiesta l'ammissione al concorso, debitamente autenticata dall'Università che ha emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

4) certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero, il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4), 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito a presentarli.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, col quale sarà altresì designato il presidente, il quale provvederà a sua volta, nella prima seduta della Commissione, a nominare i membri aggiunti per le lingue straniere.

I commissari chiamati a giudicare delle prove di lingue facoltative, nell'ambito del punteggio assegnato alle prove stesse, come precisato dal comma che segue, si costituiranno in Commissione aggregata e non interverranno nella valutazione delle altre prove.

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, esclusi i commissari aggiunti per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove ed in un'unica seduta plenaria, alla quale non parteciperanno i commissari aggiunti per le lingue, stabilirà la ripartizione tra prove scritte, prova orale e prove di lingue scritte ed orali, nonchè titoli di valutazione ed esami facoltativi di lingue.

In base al punteggio così attribuito, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ispettori in prova ed assunti in prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dalla Commissione per il personale, verranno, con le modalità di cui all'art. 8 del vigente regolamento per il personale, nominati in ruolo con la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva ispettiva dell'I.C.E. e con il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva-ispettiva.

Roma, addì 8 marzo 1962

(1909) *Il Presidente dell'Istituto*: DALL'OGLIO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Concorso tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nel nuovo Palazzo di giustizia di Melfi (Potenza).

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;
Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1218;
Visto le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1961, n. 3298, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1961 al registro n. 39, foglio n. 91, con il quale, tra l'altro, è stata approvata una spesa di L. 4.600.000 per la esecuzione di opere di abbellimento nel nuovo Palazzo di giustizia di Melfi (Potenza);
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1961, n. 5810, con il quale questo Provveditorato è stato delegato ai relativi adempimenti;
Considerato che l'importo delle opere di abbellimento da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire tra artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse.
Visto il relativo bando di concorso;
A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nel nuovo Palazzo di giustizia di Melfi (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e poi, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Potenza, addì 23 ottobre 1961

Il Provveditore: NUVOLONI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 marzo 1962
Registro n. 1, foglio n. 241 - p. il Primo referendario: LIGUORI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata bandisce un concorso pubblico fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione del nuovo Palazzo di giustizia di Melfi (Potenza).

Descrizione delle opere:

a) una statua in bronzo su piedistallo di marmo colorato lucidato a piombo, di proporzioni adeguate al fabbricato raffigurante la Giustiza, da collocarsi sul piano rialzato della scalinata principale esterna del fabbricato medesimo;

b) un pannello decorativo in bronzo da collocarsi sulla facciata principale in fregio all'ingresso, delle dimensioni di ml. 5,50 x 1,20 raffigurante allegorie inerenti a fatti di giustizia;

c) quattro pannelli decorativi in bronzo da collocarsi rispettivamente nelle aule di udienza della Corte di assise, del Tribunale, della Pretura e della Conciliazione, che dovranno essere proporzionati all'ambiente a giudizio dell'artista e dovranno rappresentare allegorie inerenti a fatti di giustizia.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti italiani senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà partecipare al concorso con non più di due bozzetti.

Il bozzetto relativo alla statua di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 dovrà essere eseguito nel rapporto di 1 : 5.

Il bozzetto del pannello di cui alla lettera *b*) del succitato art. 1 dovrà essere eseguito nel rapporto di 1 : 5. E' inoltre richiesto un particolare al vero delle dimensioni non minori di cm. 50 x 50.

I bozzetti dei pannelli di cui alla lettera *c*) del ripetuto articolo 1 dovranno essere eseguiti nel rapporto 1 : 5 in relazione alle dimensioni nelle quali l'artista intenderà realizzare i pannelli stessi. E' inoltre richiesta per ogni pannello un particolare al vero delle dimensioni non minori di cm. 50 x 50.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Palazzo di giustizia di Melfi (Potenza) e, per i pannelli, dovrà indicare il pannello al quale il bozzetto si riferisce ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmata, redatta in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà inoltre contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del succitato art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati della citata lettera di impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 4.640.000 a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione dell'opera di che trattasi.

Il ripetuto prezzo dovrà essere offerto globalmente per la esecuzione di tutte le opere considerate all'art. 1.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per la Basilicata, con sede in Potenza, corso Garibaldi, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che nel loro insieme risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere, tenendo presente che sarà proclamato un solo vincitore al quale sarà affidata l'esecuzione della statua e dei pannelli specificati nell'art. 1 del presente bando.

L'artista che risulterà vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del succitato art. 8, il compenso richiesto per la esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli presenti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno che è allegata al presente bando, della quale potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Potenza, corso XVIII Agosto 1860, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni).

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Potenza, addì 23 ottobre 1961

Il Provveditore: NUVOLONI

(2019)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO ITALIANO PER LA STORIA ANTICA

Concorso a tre posti nella Scuola di storia antica annessa all'Istituto italiano per la storia antica

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 107, che istituisce in Roma l'Istituto italiano per la storia antica, e la Scuola di storia antica a questo annessa;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1936, che approva il regolamento per la suddetta Scuola;

apre un concorso a tre posti in detta Scuola, per la durata di tre anni (anni scolastici 1962-63 1964-65), riservato a professori di ruolo negli Istituti medi di istruzione, i quali con pubblicazioni, titoli e documenti dimostrino preparazione nelle discipline storiche concernenti l'età antica, con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone.

Per l'assegnazione dei posti si darà la preferenza ai candidati che dimostreranno competenza particolare in epigrafia latina ed antichità romane al fine di poter più efficacemente collaborare allo schedario epigrafico e alla continuazione del Dizionario epigrafico di E. De Ruggiero, che sono i due principali lavori a cui la Scuola attende.

Le domande e gli allegati debbono essere trasmessi dai concorrenti mediante plico raccomandato al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura. Non è ammessa la loro presentazione fatta negli uffici del Ministero direttamente dagli interessati o da persona incaricata.

I plichi raccomandati debbono pervenire al Ministero entro, e non oltre, il 31 maggio 1962, pena l'esclusione dal concorso, qualunque possa essere la data di spedizione degli stessi plichi.

Le domande e gli allegati verranno trasmessi dopo il 31 maggio 1962, al presidente dell'Istituto italiano per la storia antica. Apposita Commissione giudicherà sul merito dei concorrenti nei modi previsti dall'art. 9 del citato decreto ministeriale 10 novembre 1936.

Alla domanda, redatta in carta da bollo da L. 200 e indirizzata al presidente dell'Istituto, il concorrente deve allegare:

1) il certificato di laurea;

2) una dichiarazione rilasciata dal capo d'Istituto in data non anteriore di un mese a quella del presente bando, comprovante la sua qualifica, il coefficiente di appartenenza, la data di nascita e infine che egli trovasi in attività di servizio;

3) una relazione in tre esemplari sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica e amministrativa;

4) lavori a stampa o dattiloscritti o qualsiasi altro titolo o documento che egli ritenga utile presentare.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, alla data del presente bando, abbiano superato il termine di dieci anni dal conseguimento della laurea, o, per coloro che sono in possesso di più lauree, dal conseguimento dell'ultima laurea.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese o tedesco). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori saranno comandati presso la Scuola; il servizio quivi prestato varrà a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio, salvo il disposto dell'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Ai membri della Scuola è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente dell'Istituto, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare di far parte della Scuola.

Roma, addì 22 febbraio 1962

Il Presidente dell'Istituto: Aldo FERRABINO

(2108)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica).

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (per laureati in ingegneria elettrotecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 19 giugno 1961, avranno luogo in Roma, via Molise n. 2, presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - 1° piano - stanza n. 33 (Parlamentino), nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1962, con inizio alle ore 8.

(2133)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.